

I QUESITI DI LEGAL CORNER- CORONAVIRUS
- MANCATA PRESA IN CARICO

IL CASO

- UN PAZIENTE SI RIVOLGE AL MEDICO DI FAMIGLIA
- NON E' IN AREA ROSSA
- E' CASSIERE IN UN GRANDE SUPERMERCATO
- DA ALCUNI GIORNI HA FEBBRE
- SI RIVOLGE AL MEDICO IL QUALE DIAGNOSTICA UNA POLMONITE
- IL MEDICO CHIAMA IL NUMERO VERDE
- IL NUMERO VERDE DICE DI CHIAMARE IL 112
- IL 112 DI CHIAMARE IL NUMERO VERDE E POI CHIEDE DI INVIARE AL PRONTO SOCCORSO.
- IL MEDICO SI RIFIUTA- SONO LE 21,00 E METTE TUTTA LA FAMIGLIA IN QUARANTENA
- L'OPERATORE DEL 112 SI RIFIUTA DI FORNIRE IL PROPRIO NOME
- IL GIORNO SUCCESSIVO SI PONE IL PROBLEMA?SE LA PAZIENTE SI AGGRAVA E NON HO FORMALMENTE DENUNCIATO IL CASO?

DAL RISCHIO ALLA RIFLESSIONE

**COSA FARE SE QUESTO COMPORTAMENTO
PUO' ESSERE PERICOLOSO PER ALTRI**

avv. paola maddalena ferrari-
info@studiolegaleferrari.it-
www.studiolegaleferrari.it

Il caso

Nel caso descritto gli interessi in gioco sono molti:

- La salute del paziente
- La salute dei colleghi del paziente
- La salute della famiglia del paziente
- La salute del medico stesso e di coloro che transitano nell'ambulatorio.

La norma di legge

La segnalazione di malattia infettiva non è un mero atto formale burocratico per alimentare report statistici, ma una fondamentale azione utile per dare avvio ad una cascata di eventi di sanità pubblica finalizzati a:

- ✓ identificare i fattori di rischio e la fonte dell'infezione;
- ✓ ricercare i contatti
- ✓ organizzare interventi o azioni per prevenire ulteriori casi di malattia legati al rischio espositivo,
- ✓ valutare le strategie esistenti o implementarne di nuove al fine di prevenire ulteriori episodi



Art. 254 TULLSS 1265/34

Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.

Art. 1 D.M. 15 Dicembre 1990, pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1991 n. 6

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, l'obbligo di notifica da parte del medico di tutti i casi di malattia diffuse pericolose per la salute pubblica, all'autorità sanitaria competente.



La scheda di pronto soccorso – come si deve comportare il medico che si trova a fronteggiare una situazione di mancata ed immediata presa in carico

- a) IMMEDIATA SEGNALAZIONE E DENUNCIA DELLA MALATTIA INFETTIVA ATTRAVERSO I SISTEMI DI SEGNALAZIONE – IN PARTICOLARE SI RICORDA IL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE:
<http://www.salute.gov.it/portale/malattieinfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=902&area=Malattie%20infettive&menu=sorveglianza>
- b) INVIARE ALL'ATS DI COMPETENZA ATTRAVERSO LA PEC UNA MAIL NELLA QUALE SI DESCRIVE:
- IL CASO, L'ORA DELLA CHIAMATA,
 - IL NUMERO TELEFONICO DAL QUALE SI E' CHIAMATO AL FINE DI RINTRACCIARE LA CHIAMATA
 - IL NOME DEL PAZIENTE (meglio informarlo ma comunque la salute pubblica prevale sulla privacy)
 - IL PROBLEMA SANITARIO RILEVATO RIFERIBILE AL SINGOLO PAZIENTE
 - IL PROBLEMA SANITARIO PUBBLICO RILEVATO
 - ACCLUDERE LA SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEL CASO SECONDO INDICAZIONI MINISTERIALI